



Il Ministro della Difesa

VISTO l'articolo 2212-*bis* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato Codice dell'ordinamento militare, che istituisce, fra gli altri, i ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri per, rispettivamente, i periti, i revisori, gli operatori e i collaboratori dell'Arma dei carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato, nonché i ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri per, rispettivamente, gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i carabinieri provenienti dal Corpo forestale dello Stato;

VISTO l'articolo 2214-*quater*, comma 24, del Codice dell'ordinamento militare, per il quale "per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri può transitare nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa";

VISTO l'articolo 2214-*quater*, comma 24-*bis*, del Codice dell'ordinamento militare, per il quale "il personale transitato ai sensi del comma 24: *a*) è iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado già presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l'anzianità relativa pregressa; *b*) frequenta un apposito corso secondo modalità stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza; *c*) al termine del corso è assegnato secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione";

RAVVISATA l'esigenza di procedere alla determinazione delle modalità del transito del personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri;

DECRETA

Articolo 1

(Presentazione della domanda di transito e istruttoria)

1. Può presentare domanda di transito nei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, il personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri in possesso dei sottoelencati requisiti:
 - a) età anagrafica inferiore a 60 anni;
 - b) aver riportato nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media";
 - c) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della "consegna";

- d) non essere rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
- e) non essere sottoposto a procedimento disciplinare da cui può derivare una sanzione di stato;
- f) non essere sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado;
- g) non essere in aspettativa, per qualsiasi motivo, per una durata non inferiore a 60 giorni;
- h) non essere stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare.

2. I requisiti previsti per il transito debbono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2019 e mantenuti fino alla data di effettivo transito.

L'interessato, nella domanda di transito, dichiara, sotto la propria responsabilità, di esserne in possesso.

3. La domanda di transito, indirizzata, per i ruoli ispettori e sovrintendenti, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare e, per il ruolo appuntati e carabinieri, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Ufficio personale appuntati e carabinieri, deve essere presentata, per il tramite gerarchico, al proprio Comando di Corpo entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e nei siti istituzionali www.personil.difesa.it e www.carabinieri.it.

Il Comando di Corpo del militare, entro i 15 giorni successivi alla ricezione della domanda, previa verifica e attestazione del possesso dei requisiti, trasmette al Comando generale dell'Arma dei carabinieri le istanze indirizzandole, in particolare, in relazione al ruolo di appartenenza del militare, all'Ufficio personale:

- a) Marescialli, per il ruolo forestale dei periti;
 - b) Brigadieri, per il ruolo forestale dei revisori;
 - c) Appuntati e carabinieri, per il ruolo forestale degli operatori e collaboratori.
4. Entro i successivi 15 giorni dalla ricezione delle domande da parte dei predetti Uffici del personale del Comando generale, i militari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneità psico-attitudinale a cura del Centro nazionale selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
5. Al termine degli accertamenti di cui al precedente comma 4, gli Uffici del personale:
- Marescialli e Brigadieri inoltreranno le relative istanze alla Direzione generale del personale militare;
 - Appuntati e Carabinieri provvederà ai conseguenti adempimenti finalizzati al provvedimento di transito.

Articolo 2

(Transito nei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri)

1. Il transito ovvero l'esclusione dal transito, per mancanza dei requisiti e/o dell'idoneità psico-attitudinale, sono disposti con provvedimento:
 - a) della Direzione generale per il personale militare per i ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri;
 - b) del Comandante Generale per il ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri.
2. Il militare transitato è iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado già presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l'anzianità relativa pregressa.

Articolo 3
(Corso e destinazione)

1. Il personale transitato frequenta un apposito corso, secondo modalità stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza con provvedimento, in relazione al ruolo di appartenenza del militare, della Direzione generale per il personale militare o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
2. Al termine del corso, gli interessati sono assegnati ai reparti secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione.

Roma, **20 DIC. 2019**

IL MINISTRO
Fulini

M_D_GUDC REG2020 0001110 10-01-2020

dyo